

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2861

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2004

—————

Modifiche al codice penale in materia di reati sessuali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I dati raccolti recentemente, e riguardanti la diffusione della pedofilia e del turismo sessuale a sfondo pedofilo, evidenziano un fenomeno in costante aumento. Si tratta di eventi caratterizzati da previsioni sempre più sconcertanti ed episodi di violenza sempre più agghiaccianti.

Il presente disegno di legge intende intervenire per rendere più severe le pene previste dal nostro codice penale in materia di pedofilia e di violenza sessuale, che sono sicuramente tra i reati più aberranti previsti dal nostro ordinamento.

Sicuramente una legge non è sufficiente per cancellare l'orrore delle violenze e dello sfruttamento che, nella maggior parte dei casi, avviene a danno di minori, ma può rappresentare un argine alla diffusione di questi reati, oltre che un contributo per combatterli, soprattutto se la introduzione di pene più severe è diretta ad ottenere condanne più severe da parte dei giudici, i quali troppo spesso si sono mostrati indulgenti nei confronti di soggetti condannati per pedofilia o violenza sessuale.

Ma la previsione di pene sensibilmente più severe rispetto a quelle previste dalla legislazione attuale non sembra sufficiente a combattere il fenomeno, in quanto è tutta evidenza come l'attuale azione penale abbia mostrato la sua profonda inadeguatezza, finendo col perdere ogni effetto deterrente.

Per questo motivo diventa necessario, oltre che correggere un regime sanzionatorio insufficiente, introdurre strumenti diversi, ma capaci di garantire una azione preventiva e di tutela di valori fondamentali, quali la libertà e la dignità degli adulti e, soprattutto, dei minori.

Pertanto, lontano da facili demagogie e da ancora più facili soluzioni giustizialiste che non risolverebbero alcuno dei problemi, finanche antropologici, che stanno alla radice di questi fenomeni e, consapevoli della loro gravità, si avanza la proposta di un'azione «clinica» su coloro che si rendono colpevoli di reati sessuali sui minori. Siamo convinti, infatti, che un intervento medico rappresenti una misura nel contempo deterrente e risolutiva, costituendo insieme la prevenzione e la pena per un crimine così efferato. Una simile previsione non può essere confusa con misure demagogiche o addirittura giustizialiste, ma deve essere vista come volontà di eliminare la possibilità che coloro che si sono macchiati di tali reati possano ripeterli. Del resto, procedure in tal senso sono già previste dagli ordinamenti di Paesi e Stati considerati ad alto tasso di democrazia quali, ad esempio, la California, la Germania o addirittura la Danimarca.

Pertanto, il presente disegno di legge, oltre ad elevare sensibilmente le pene previste per i reati contemplati dal codice penale in materia di violenza sessuale, di prostituzione e pornografia minorile, stabilisce che i soggetti resisi colpevoli di tutti i suddetti reati, debbano essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale e precisa le modalità di applicazione della pena, che si realizzano attraverso la somministrazione di farmaci tipo LH-RH o di metodi chimici o farmacologici equivalenti. Sono sottoposti al trattamento coloro che si sono macchiati dei delitti di violenza sessuale, di violenza sessuale aggravata o di atti sessuali con minorenni, che sono stati riconosciuti colpevoli con sentenza passata in giudicato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Prostituzione minorile)

1. All'articolo 600-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «reclusione da sei a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da venti a trenta»;

b) al secondo comma, le parole «da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni e con la multa non inferiore a euro 50.000».

Art. 2.

(Pornografia minorile)

1. All'articolo 600-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «reclusione da sei a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da venti a trenta»;

b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa da euro 50.000 a euro 400.000»;

c) al quarto comma, le parole «fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000».

Art. 3.

(Detenzione e diffusione di materiale pornografico)

1. All'articolo 600-*quater* del codice penale le parole: «fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e con la multa non inferiore a euro 10.000».

Art. 4.

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

1. All'articolo 600-*quinqües* del codice penale le parole: «da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da venti a trenta anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000».

Art. 5.

(Violenza sessuale)

1. Al primo comma dell'articolo 609-*bis* del codice penale le parole: «reclusione da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da dieci a venti anni».

Art. 6.

(Circostanze aggravanti)

1. All'articolo 609-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «reclusione da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da dodici a venticinque anni»;

b) al secondo comma, le parole «reclusione da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da venti a trenta anni».

Art. 7.

(Corruzione di minorenni)

1. All'articolo 609-*quinquies* del codice penale le parole «reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da cinque a dieci anni».

Art. 8.

(Violenza sessuale di gruppo)

1. Al secondo comma dell'articolo 609-*octies* del codice penale le parole «reclusione da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da venti a trenta anni».

Art. 9.

1. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*sexies* del codice penale commessi su minori, è sottoposto al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci analoghi dell'LH-RH ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

